

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 12 luglio 2024, n. 338
O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. - PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di LATERZA (TA) per una RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 per n. 20 posti letto da realizzare nel Comune di Laterza alla via Cappuccini n.9_ASL TA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti”*.

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il R.R. 4/2019 ed il R.R. 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

1. la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019;
2. l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);

3. la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori);
4. il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.4: "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"
Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al R.R. n. 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato;*
2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 *"Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004"*.

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le consequenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

- a. *specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*
- b. *in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;*

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o

supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del R.R. n. 4 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento – nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

In riferimento all'art 7.1 del RR 4 del 2019 "REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI"

si rileva quanto segue:

Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "*Requisiti minimi strutturali*" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

- a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);
- b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)

Con pec trasmessa in data 07/06/2022, acquisita al prot. n.AOO183/0007819 del 08/06/2022 di questo Ente, il Comune di Laterza, a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda Rea 4 allegato alla DGR 2153/2019 presentata dalla Sig.ra Paciulli Maria Luisa, in qualità di Legale Rappresentante dalla Società

“O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.” – P.Iva 00350530739 – con sede in Laterza (TA) alla via Cappuccini n.9, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all’autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 per n. 60 posti letto pari a n. 3 nuclei di Rsa di mantenimento anziani di tipo A_ RR n.4/2019 da realizzare nel Comune di Laterza alla via Cappuccini n.9. Tale richiesta rientra nel XIV bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

Alla predetta istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R. n. 4 del 2019 (allegato REA 4 alla DGR 2153 del 2019);
- Nota prot. n. 11932 del 07.06.2022 del Settore III _ Lavori Pubblici-Urbanistica del Comune di Laterza ad oggetto *“Istanza per l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti, ai sensi del Reg. Regione Puglia n.4/2019, presso la struttura sita in questo Comune alla via Cappuccini n.9 (prot. n. 10033 del 10.05.2022) – Trasmissione”*;
- Documento di identità della Sig.ra Paciulli Maria Luisa, in qualità di legale rappresentante della Osmairm S.r.l.;
- Relazione tecnica;
- Parametri generali di cui alla DGR 2037/2013;
- Elaborati planimetrici;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR. n. 445/2000 nella quale la Sig.ra Paciulli Maria Luisa, in qualità di Legale Rappresentante della Società *“O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.”*, dichiara che: *“la ditta OSMARIM s.r.l. è proprietaria degli immobili ubicati a Laterza in via Cappuccini n.9 ed individuati in catasto al foglio 109 particella 14, in cui avrà sede la Residenza sanitaria Assistenziale”*, cui si allega titolo di proprietà della particella 14.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR. n. 445/2000 nella quale la Sig.ra Paciulli Maria Luisa, in qualità di Legale Rappresentante della Società *“O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.”* dichiara che: *“in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui ai successivi punti 2) e 3) della istanza di autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R. 4/2019 da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013”*.
- Nota di trascrizione di vendita Rep. n.59.628 della Conservatoria dei registri immobiliari di Taranto, risultante da atto del 19 aprile 1975

Con D.D. n. 162 del 24/05/2023 ad oggetto: *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal XI al XV – Provincia di Taranto - Ricognizione posti residui”*, la Regione provvedeva ad istruire le istanze pervenute nella provincia di Taranto dal XI al XV bimestre assegnando in via provvisoria i posti ai soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Al contempo, la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria alla OSMAIRM SRL n.20 posti letto con arrotondamento del nucleo per una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 da realizzare in Laterza alla via Cappuccini n.9.

Con nota prot. n. AOO183_9170 del 19.06.2023 si notificava la DD 162/2023 al Comune di Laterza e al legale rappresentante della Società *“O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.”*, unitamente ai relativi allegati e alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali di cui al RR n.4/2019 relativa alla Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.

4/2019. Con la predetta nota si richiedeva al Comune di Laterza di trasmettere documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, come previsto dall'art. 7 della L.R. n.9/2017 ed al Legale Rappresentante della Società "O.S.M.A.I.R.M. s.r.l." di ritrasmettere gli elaborati planimetrici definitivi relativi al progetto di Rsa non autosufficienti rapportati a n.20 posti letto di Rsa di mantenimento anziani assegnati in via provvisoria, nonché, di individuare i locali obbligatori previsti dal RR n.4/2019, di cui il progetto risultava carente, con l'indicazione delle metrature dei singoli locali e delle relative destinazioni d'uso.

In riscontro a quanto richiesto con la predetta nota di integrazione documentale prot. n. AOO183_9170 del 19.06.2023, con pec del 29/06/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0010520 del 18/07/2023, il legale rappresentante della Società "O.S.M.A.I.R.M. s.r.l." trasmetteva allo scrivente Servizio e per conoscenza al Comune di Laterza, nota prot. n. 136 del 29/06/2023 con cui forniva chiarimenti in merito alle carenze riscontrate in fase istruttoria e riportate nella scheda di valutazione dei requisiti strutturali di cui al RR n.4/2019;

- Elaborati progettuali: Planimetria generale, Pianta piano terra e pianta piano secondo;
- Permesso a costruire n. 19/2019 del 21.10.2019 prot. n. 17282/2019;
- Permesso a costruire n. 23/2019 del 12.12.2019 prot. n. 20551/2019;
- Segnalazione certificata di inizio attività;
- Rep. n. 59. 628 Nota di trascrizione di vendita.

Rilevato che il Comune di Laterza non ha provveduto a riscontrare la predetta nota regionale (prot. n. AOO183_9170 del 19.06.2023) ed a trasmettere documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, quale requisito di legge ed indefettibile presupposto per il rilascio del parere di compatibilità, ai sensi dell'art.7 della L.R. n.9/2017, che prevede che l'istanza di autorizzazione alla realizzazione sia corredata, tra l'altro, dall'attestazione sulla conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia;

Atteso che la mancata trasmissione della predetta documentazione non ha messo l'amministrazione nelle condizioni di poter concludere il procedimento in corso, stante l'esigenza di celerità dell'azione amministrativa e di tutela della *par condicio* tra i concorrenti che in ottemperanza alle previsioni normative abbiano inoltrato tutta la documentazione ab origine completa e regolare secondo le modalità ed i termini previsti dalle DGR 2153 del 2019 o che si siano immediatamente conformati a seguito della richiesta di integrazione documentale;

Appurata la violazione dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, con nota prot. n. AOO183/0016571 del 20/10/2023 lo scrivente Servizio comunicava alla società "O.S.M.A.I.R.M. s.r.l." ed al Comune di Laterza l'avvio del procedimento di revoca di n. 20 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 assegnati in via provvisoria con la succitata D.D. n. 162 del 24.05.2023, da realizzare nel Comune di Laterza alla via Cappuccini n. 9, concedendo un termine di 10 giorni per la presentazione di motivazioni e controdeduzioni.

In pendenza del suddetto termine di 10 giorni, con nota Pec prot. n. 20661 del 23/10/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0016719 del 24/10/2023, il Comune di Laterza _ Settori III _ Lavori Pubblici _Urbanistica attestava *"ora per allora, la verifica e, dunque, la conformità dell'intervento di realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti, ai sensi del Reg. Regione Puglia n. 4/2019, presso la struttura sita in questo Comune alla in via Cappuccini n. 9, alla normativa urbanistica ed edilizia vigente"* e chiedeva la decadenza del procedimento di revoca avviato dalla scrivente Sezione con nota prot. n. R_PUGLIA/AOO_183/PROT/20/10/2023/0016571 relativa all'assegnazione provvisoria di n. 20 p.l. di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 in favore della società OSMAIRM.

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD 162/2023 e tenuto conto dell'integrazione documentale acquisita agli atti, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. n. 4 del 2019 per n. 20 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al R.R. n. 4/2019 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista *ex lege*.

Tanto considerato,

si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Laterza in relazione all'istanza presentata dalla Società "O.S.M.A.I.R.M. s.r.l." _ P.iva 00350530739 _ con sede in Laterza (TA) alla via Cappuccini n.9, per l'autorizzazione alla realizzazione per n. 20 posti letto di una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019, da realizzare in Laterza alla via Cappuccini n.9, con la precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "O.S.M.A.I.R.M. s.r.l." e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. La Società "O.S.M.A.I.R.M. s.r.l." è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica trasmessa via pec allo scrivente Servizio in data 07/06/2022 e quella trasmessa in data 29/06/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- IV. Successivamente al rilascio, da parte del Comune di Laterza, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della Società "O.S.M.A.I.R.M. s.r.l." alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR 4/2019, si rinvia all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Laterza in relazione all'istanza presentata dalla Società "O.S.M.A.I.R.M. s.r.l." _ P.iva 00350530739 _ con sede in Laterza (TA) alla via Cappuccini n.9, per l'autorizzazione alla realizzazione per n. 20 posti letto di una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019, da realizzare in Laterza alla via Cappuccini n.9, con la precisazione che :

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "O.S.M.A.I.R.M. s.r.l." e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. La Società "O.S.M.A.I.R.M. s.r.l." è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica trasmessa via pec allo scrivente Servizio in data 07/06/2022 e quella trasmessa in data 29/06/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- IV. Successivamente al rilascio, da parte del Comune di Laterza, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della Società "O.S.M.A.I.R.M. s.r.l." alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR 4/2019, si rinvia all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

- di notificare il presente provvedimento:
- al Comune di Laterza (attivitaproductive.comunelaterza@pec.rupar.puglia.it / comunelaterza@pec.rupar.puglia.it);
- alla Società "O.S.M.A.I.R.M. s.r.l.", in persona del suo legale rappresentante (osmairm@legalmail.it)

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;

- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n.9 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro